

Pertanto, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 ottobre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gazzuolo (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Araldi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Mantova.

Roma, 25 novembre 2025

Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06896

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia Sannitica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Gioia Sannitica (Caserta);

Considerato altresì che, in data 12 novembre 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gioia Sannitica (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia Sannitica (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Gaetano.

Il citato amministratore, in data 12 novembre 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Sannitica (Caserta).

Roma, 25 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06897

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 8 ottobre 2025.

Definizione della programmazione triennale per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'art. 14, commi 18-bis, 19 e 20-bis, concernenti le modalità di programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Viste le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese adottate dalla cabina di regia di cui all'art. 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella riunione del 7 marzo 2025;

Considerato che le predette linee guida assegnano priorità al rilancio delle azioni di comunicazione a favore del «Made in Italy» ed indicano il settore fieristico come un tassello importante nell'azione di promozione, riaffermando allo stesso tempo l'importanza delle iniziative in ambito *e-commerce* e grande distribuzione organizzata;

Considerato che le stesse linee-guida enfatizzano l'importanza della promozione dei settori produttivi a maggior valore aggiunto ed emergenti, come quelli della robotica, dell'*agri-tech*, delle tecnologie per la protezione ambientale, delle ener-



gie rinnovabili, delle scienze della vita, dell'aerospazio, dell'*automotive* di ultima generazione, della meccanica strumentale, della chimica fine, della *cybersecurity*, dell'elettronica, delle industrie creative e delle tecnologie del restauro;

Considerato che, nel Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al capitolo 2415 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disponibili euro 150.000.000 annui per ciascuno degli esercizi 2025-2027, per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero;

Considerato di dover procedere, a norma del succitato art. 14, comma 20-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, alla programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese per il triennio 2025-2027;

Acquisita l'intesa del Ministro delle imprese e del made in Italy, con nota prot. n. 9162 del 22 aprile 2025;

Acquisita, per quanto di competenza, l'intesa del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 163630 del 9 aprile 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 169/CSR del 2 ottobre 2025);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:

(a) «Ministero» o «MAECI»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

(b) «ICE-Agenzia»: ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

(c) «Cabina di regia»: la cabina di regia di cui all'art. 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce la programmazione triennale per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le risorse del Fondo per la promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, pari ad euro 150.000.000 per ciascuno degli esercizi 2025-2027 sono ripartite, per linea di azione, come segue:

Azioni	2025	2026	2027
comunicazione	11,1%	11,1%	11,1%
formazione e informazione	6%	6%	6%
e-commerce e grande distribuzione organizzata	12,8%	12,8%	12,8%
sistema fieristico e promozione relazioni business to business	39%	39%	39%
valorizzazione delle filiere agricole e agroalimentari	10,6%	10,6%	10,6%
digitalizzazione	7%	7%	7%
settori produttivi a maggior valore aggiunto ed emergenti e innovazione	10,5%	10,5%	10,5%
attrazione investimenti esteri	3%	3%	3%
	100%	100%	100%



Art. 3.

Finanziamento

1. La copertura finanziaria per le azioni di cui all'art. 2 è assicurata tramite lo stanziamento di cui al capitolo 2415 dello stato di previsione del MAECI.

Art. 4.

Modalità di gestione

1. ICE-Agenzia realizza le attività di promozione di cui all'art. 2 attraverso programmi definiti in osservanza delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di regia e sulla base di proposte presentate dai propri uffici all'estero, congiuntamente alla rete diplomatico-consolare, dalle associazioni di categoria e dal tessuto imprenditoriale italiano, nonché dalle regioni e province autonome per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del co-finanziamento di cui all'art. 5, comma 3.

2. I termini di riferimento delle iniziative attuative dei programmi di cui al comma 1 sono sottoposti dall'ICE-Agenzia alla previa approvazione del MAECI. I termini di riferimento includono altresì indicatori numerici di efficienza ed efficacia, tramite i quali è possibile valutare l'attività proposta.

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono impegnate sul capitolo n. 2415 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'art. 34, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il trasferimento delle risorse all'ICE-Agenzia avviene in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, tenendo conto del cronoprogramma dei pagamenti predisposto per il trimestre di riferimento. ICE-Agenzia assume gli impegni sul proprio bilancio conformemente a quanto disposto dall'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque non oltre l'anno 2027. Le somme di competenza di ciascun anno del triennio 2025-2027 devono essere utilizzate da parte di ICE nello stesso anno in cui vengono trasferite e non possono essere impiegate per pagamenti negli anni successivi. Ai fini di garantire l'efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono poste in essere tutte le attività di monitoraggio necessarie a verificare l'effettivo andamento dei pagamenti in relazione all'adempimento delle finalità istituzionali.

4. ICE-Agenzia, nel dare attuazione alle attività programmate ai sensi del comma 1, applica, ove pertinenti, le linee-guida per la concessione di contributi adottate dal proprio consiglio di amministrazione.

5. Nello svolgimento di qualsiasi attività promozionale, ICE-Agenzia evidenzia sempre il ruolo di promotore e finanziatore del MAECI.

6. Per far fronte a sopravvenute esigenze che dovessero insorgere nell'attuazione del programma promozionale, a causa dell'andamento della congiuntura economica, in linea con le indicazioni della cabina di regia, sono ammesse modifiche di programma e compensazioni di costi tra le diverse linee di azione di cui all'art. 2, comma 2, supportate da dati numerici oggettivi, fino al 10% della quota annua fissata per ciascuna linea di azione e, previa approvazione del MAECI, fino al 30%. In ogni caso, non possono essere modificati gli stanziamenti

destinati alle linee di azione «valorizzazione delle filiere agricole e agroalimentari» e «settori produttivi a maggior valore aggiunto ed emergenti e innovazione».

7. Una quota pari al 3% dello stanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 2, è ammessa forfettariamente a titolo di costi di gestione di ICE-Agenzia. Il corrispondente importo non potrà essere utilizzato per coprire spese fisse del personale dipendente.

Art. 5.

Attività con le regioni e le province autonome

1. ICE-Agenzia assicura una tempestiva informativa sui propri programmi alle regioni, attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di creare sinergie fra le rispettive attività di promozione, accrescere l'impatto sul sistema produttivo nell'insieme e favorire l'attivazione del possibile cofinanziamento da parte di una o più regioni o province autonome.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il MAECI convoca periodicamente un tavolo con la partecipazione di ICE-Agenzia, regioni e province autonome per la condivisione di proposte e per lo scambio di informazioni sulle attività in corso di predisposizione o di attuazione. Per le medesime finalità, il MAECI trasmette semestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano una relazione sulle linee di azione del Piano e in merito ai programmi predisposti su ciascuna linea di azione, sulla base degli indirizzi della cabina di regia.

3. In caso di cofinanziamento, i programmi operativi, le relative risorse finanziarie, i risultati attesi ed i criteri per la loro verifica sono stabiliti con convenzione fra Ministero, ICE-Agenzia e le amministrazioni cofinanziatrici.

Art. 6.

Monitoraggio


1. Per monitorare l'avanzamento nei vari stadi di realizzazione dei programmi, ICE-Agenzia trasmette alla Direzione generale competente del Ministero, con cadenza trimestrale, i dati relativi a:

a) spesa effettiva, ripartita per linea di azione, settore, Paese e area geo-economica;

b) numero e tipologia dei partecipanti, distinti per linea di azione. A richiesta del Ministero, ICE-Agenzia fornisce l'elenco delle imprese partecipanti, suddivise per settore e per tipologia di iniziativa.

2. Per le medesime finalità di cui all'art. 5, comma 1, i dati di spesa effettiva, numero e tipologia dei partecipanti distinti per regione, per linea di azione, per settore, per Paese e area geo-economica, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

3. Il Ministero può incaricare propri dipendenti di svolgere missioni per verificare la rispondenza dell'attività svolta alle modalità e agli obiettivi programmati. Gli oneri derivanti dal rimborso dei costi delle missioni e, se dovute, delle diarie sono posti a carico di ICE-Agenzia, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 2 e fino a concorrenza dello 0,3% del medesimo.



4. Con decreto del direttore generale competente del Ministero possono essere stabilite modalità di monitoraggio ulteriori.

Art. 7.

Informative e relazioni

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la relazione di cui all'art. 14, comma 20-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione, sulla base di un'apposita relazione predisposta da ICE-Agenzia.

2. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: TAJANI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2903

25A06803

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2025.

Revoca del decreto di emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei «30 anni del programma televisivo di divulgazione scientifica Superquark», in versione fior di conio, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia, prot. MEF-DT-DE n. 1056 dell'8 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in argento da 5 euro celebrativa dei «30 anni del programma televisivo di divulgazione scientifica Superquark», in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

Riesaminati i presupposti del provvedimento anzidetto;

Considerate le circostanze anche relative al successivo *iter* procedurale per la realizzazione della suddetta moneta;

Considerato che, per il mutato contesto, non è stato possibile perfezionare l'*iter* procedurale per l'immissione in circolazione della suddetta moneta nel corso dell'anno 2025;

Ritenuta la sussistenza dell'interesse pubblico, specifico, concreto ed attuale alla revoca del citato decreto di emissione distinto con prot. MEF-DT-DE n. 1056/2025 dell'8 gennaio 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, del citato decreto di emissione della moneta da 5 euro celebrativa dei «30 anni del programma televisivo di divulgazione scientifica Superquark», in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

